

**COMUNE DI NOSATE**  
**Provincia di Milano**

**STATUTO**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 23.04.2004**

## **ELEMENTI COSTITUTIVI**

### **Art. 1**

#### ***Principi fondamentali***

1. Il Comune di Nosate è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

### **Art. 2**

#### ***Finalità***

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
  - a) la pari dignità di tutti i cittadini sul piano sociale e territoriale e dei diritti nel proprio territorio;
  - b) la promozione della funzione sociale della iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
  - c) la promozione di un sistema di giustizia sociale e di tutela della

persona attivato da interventi pubblici, organizzazioni di volontariato e da altri enti o privati;

d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

### **Art. 3**

#### ***Programmazione e forme di cooperazione***

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio nei limiti dei fondi messi a disposizione dall'Ente delegante.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

### **Art. 4**

#### ***Territorio e sede comunale***

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq 4,96 ed è confinante a nord con il Comune di Lonate Pozzolo, ad est con i Comuni di Lonate Pozzolo e Castano Primo, a sud con il Comune di Castano Primo e ad Ovest con i Comuni di Bellinzago Novarese, Cameri e Lonate Pozzolo.
2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Ponte di Castano n. 2
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede

comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

#### **Art. 5**

##### ***Albo pretorio***

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “albo pretorio”, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dello Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrabilità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.

#### **Art. 6**

##### ***Stemma e gonfalone***

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Nosate e con lo stemma descritto come appresso: campo di cielo al mastio di rosso, turrato e merlato alla ghibellina, fondato sulla campagna di verde e sormontato da un albero di noce al naturale.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
3. L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

## **PARTE I**

## **ORDINAMENTO STRUTTURALE**

### **Titolo I**

# **ORGANI ELETTIVI**

## **Art. 7**

### ***Organi***

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

## **Art. 8**

### ***Consiglio Comunale***

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina gli indirizzi programmatici ed esercita il controllo politico amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia funzionale ed organizzativa.

## **Art. 9**

### ***Competenze ed attribuzioni***

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

Il Consiglio è composto dal Sindaco e da dodici membri.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli

strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. La prima seduta deve essere convocata nel termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione e deve tenersi entro giorni dieci dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.

7. Dopo la convalida degli eletti il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio, di osservare lealmente la Costituzione Italiana. La riunione del Consiglio continua con la comunicazione del Sindaco sull'intervenuta nomina dei quattro Assessori, tra cui il Vicesindaco. Intervenuta tale comunicazione il Sindaco espone la proposta degli indirizzi generali di governo.

Gli indirizzi generali di governo per il quinquennio successivo sono approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l'attività del Consiglio, della Giunta e del Sindaco. Essi sono pubblicati in fascicolo a disposizione di ogni cittadino.

## **Art. 10**

### ***Sessioni e convocazioni***

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco o per richiesta di 1/5 dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da notificare a domicilio 5 (cinque) giorni prima per sessioni ordinarie e 3 (tre) giorni prima per le straordinarie, eccetto i Consigli Comunali convocati d'urgenza.

5. Le convocazioni urgenti devono essere notificate almeno 24 (ventiquattro) ore prima e motivate.

## **Art. 11**

### ***Commissioni***

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione. Nelle commissioni di cui sopra è garantita la partecipazione della minoranza nel rispetto del criterio proporzionale.

In caso di impedimento di un componente è prevista la possibilità di delega.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Il Consiglio può istituire, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei

consiglieri assegnati, commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione, precisando, nell'atto istitutivo, il fine, l'ambito d'esame ed il tempo concesso. Le commissioni d'indagine sono composte da n. 3 consiglieri. In esse deve essere rappresentata la minoranza consiliare. Le commissioni d'indagine hanno ampi poteri d'esame di tutti gli atti del Comune e potestà di audizione del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri, del Segretario e dei dipendenti comunali, nonché dei soggetti esterni comunque interessati alle questioni esaminate. Il funzionamento delle Commissioni d'indagine è disciplinato dal Regolamento del Consiglio.

## **Art. 12**

### ***Commissioni extraconsiliari***

1. Con funzioni consultive in materie determinate possono essere istituite commissioni extraconsiliari.
2. La composizione, le modalità di funzione di dette commissioni sono fissate con l'atto che le istituisce.

## **Art. 13**

### ***Attribuzioni delle commissioni***

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

## **Art. 14**

## ***Consiglieri***

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono senza vincolo di mandato.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art.141 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma dal Titolo II, Capo III del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli

incompatibili.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Il gettone di presenza dei Consiglieri Comunali è determinato con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 82, comma 8 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, rinnovato ogni tre anni. Il gettone di presenza può essere incrementato o diminuito con deliberazione di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti.

6. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente, dolo o colpa grave.

## **Art. 15**

### ***Diritti e doveri dei consiglieri***

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

3. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili ed alla successiva comunicazione alla giunta ed ai capigruppo consiliari.

4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5. Il Consiglio Comunale formula gli indirizzi generali in materia di nomine e di designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni in tempo utile perchè il Sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.

6. Le nomine e le designazioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio Comunale devono avvenire sulla base dell'esame dei curriculum di ciascun candidato da presentarsi almeno 5 gg prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.

7. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

8. Si astengono pure dal prendere parte direttamente, o indirettamente in

servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

## **Art. 16**

### ***Gruppi consiliari***

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Vengono considerati gruppi consiliari l'espressione elettiva di ogni lista che ha partecipato alla competizione elettorale.
3. Eventuali accorpamenti devono prevedere un numero minimo di due consiglieri per essere considerati gruppi.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo o la consistenza numerica di ognuno di essi.
5. La conferenza dei capigruppo può essere convocata dal Sindaco per i pareri preventivi riguardanti l'inserimento degli argomenti all'ordine del giorno del consiglio comunale o per le materie demandate dal Consiglio stesso.

## **Art. 17**

### ***Giunta Comunale***

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede, e da quattro Assessori tra cui il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio.

3. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

- non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente parente o affine del Sindaco;

4. L'atto con cui il Sindaco revoca gli Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva, unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

5. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.

## **Art. 18**

### ***Competenze ed attribuzioni della Giunta***

1. In generale la Giunta:

a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla Legge o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari responsabili;

b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;

c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
- a) predisporre il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
  - b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
  - c) proporre i regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
3. E' compito inoltre della Giunta Comunale deliberare i prelevamenti dal fondo di riserva e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate.
4. Può inoltre adottare in via d'urgenza gli atti riguardanti le variazioni di Bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
4. E' altresì di competenza della Giunta Comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

## **Art. 19**

### ***Funzionamento della Giunta***

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di

decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria.

7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui presiede la seduta, e dal Segretario stesso e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio.

8. E' fatto obbligo di trasmettere in elenco ai capigruppo consiliari tutte le deliberazioni assunte dalla Giunta, contestualmente all'affissione all'albo pretorio comunale.

## **Art. 20**

### ***Deliberazione degli organi collegiali***

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte di regola con voto palese.

Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla

valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento . Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

## **Art. 21**

### **Sindaco**

1. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla presentazione al Consiglio e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco ed agli altri effetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

4. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
5. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data compresa tra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.
6. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale.
7. Il Segretario informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

## **Art. 22**

### ***Il Sindaco organo comunale***

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.
2. Convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data compresa nei dieci giorni successivi alla convocazione.
3. Nomina e revoca i quattro Assessori tra cui il Vice Sindaco.
4. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno.
5. Nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
6. Nomina i membri delle Commissioni Comunali ad eccezione di quelle Commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio.
7. Emanando i regolamenti comunali e firma le ordinanze di applicazione delle leggi e dei regolamenti.
8. Stipula gli accordi di programma.

9. Coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche.

10. Rappresenta in giudizio il Comune.

11. Nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale.

12. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

13. Sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici e all'esecuzione degli atti.

14. Impartisce al Segretario Comunale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di apertura al pubblico delle attività comunali.

15. Assegna nei trenta giorni successivi all'approvazione definitiva del bilancio preventivo, su proposta del Segretario una quota parte del Bilancio stesso a ciascun dipendente avente responsabilità direttive in correlazione ai servizi ed all'attività attribuiti all'ufficio.

16. Firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale che non rientrino nella competenza dei Responsabili di Servizio o del Segretario Comunale.

17. Vigila sul servizio di polizia municipale.

## **Art. 23**

### ***Attribuzioni del Sindaco in servizi di competenza statale***

1. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo sovrintende:

- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti che gli sono demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla Legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma del

presente articolo, nonchè dell'articolo 14 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, il Sindaco può delegare ad un Consigliere Comunale l'esercizio nelle frazioni del Comune delle funzioni ivi indicate.

## **Art. 24**

### ***Vicesindaco***

1. Il Vicesindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della Legge 19 Marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Quando il Vicesindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore delegato.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le sue funzioni sono assunte dal Vicesindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco può delegare al Vicesindaco o ad uno degli Assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza e di quelle indicate nell'art. 22 ai numeri 7 - 8 - 9 -10 - 16 - 17. L'atto di delega scritto indica l'oggetto riferendosi ai gruppi di materie gestite dal responsabile del servizio e contiene l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite al responsabile. L'atto di delega e la sua revoca sono comunicati al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla legge.
5. Al Sindaco, ai quattro Assessori ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

**TITOLO II**  
**ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**  
**Capo I**  
**SEGRETARIO COMUNALE**

**Art. 25**

*Stato Giuridico*

1. Il Comune ha un Segretario titolare in convenzione, funzionario pubblico iscritto all'albo regionale dei segretari comunali e provinciali, dipendente da apposita Agenzia con sede nel capoluogo di Provincia del Comune stesso, avente personalità giuridica di diritto pubblico.

**Art. 26**

*Nomina e revoca del Segretario Comunale*

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, del Comune Capo convenzione, da cui dipende funzionalmente, che lo sceglie tra gli iscritti all'albo regionale dei segretari Comunali e Provinciali.

2. Salvo quanto disposto in caso di revoca, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco. Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

3. La nomina è disposta non prima di 60 gg e non oltre 120 dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.

4. Il Segretario Comunale può essere revocato con provvedimento motivato dal sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale per violazione dei doveri d'ufficio.

**Art. 27**

### ***Funzioni del Segretario***

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il sindaco ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplina secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario comunale ed il direttore generale. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili e ne coordina l'attività salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma sopra citato il Sindaco abbia nominato il direttore generale.

Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
- c) esercita ogni altra funzione, attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

### **Art. 28**

#### ***Il Direttore Generale***

1. Il Sindaco può procedere alla nomina del Direttore Generale previa stipula di apposita convenzione tra il comune di Nosate ed altri comuni limitrofi con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, avente ad oggetto il

servizio di direzione generale.

2. Quando non risulti stipulata la convenzione di cui al comma precedente le funzioni proprie del Direttore Generale possono essere assegnate dal sindaco con proprio atto al Segretario Comunale.

3. In ogni caso qualora e sino a che non sia stato provveduto alla nomina del Direttore Generale compete al Segretario Comunale la sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni ed il coordinamento dell'attività dei responsabili di servizio.

## **Art. 29**

### ***Compiti del Direttore Generale***

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal sindaco e a sovrintendere alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma II dell'art. 197 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del predetto D.Lgs. n. 267/2000. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi, ad eccezione del segretario comunale.

2. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.

## **Capo II**

### **UFFICI**

## **Art. 30**

### ***Struttura***

L'organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

## **Art. 31**

### ***Principi strutturali ed organizzativi***

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è improntato ai seguenti principi e criteri:

- a) efficacia interna ed esterna;
- b) efficienza tecnica ed efficienza comportamentistica;
- c) economicità;
- d) equità;
- e) professionalità, flessibilità e di responsabilizzazione del personale;
- f) separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel quadro di un'armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dal secondo;
- g) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura al pubblico e di lavoro con le esigenze dell'utenza

2. La responsabilità complessiva di ciascun procedimento dovrà essere attribuita ad un unico Ufficio, qualora siano coinvolti più uffici.

3. Dovrà essere garantita la trasparenza, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture ai cittadini.

4. Dovranno essere facilitati i rapporti tra amministrazione e cittadini-utenti, anche mediante adeguati percorsi formativi del personale addetto.
5. Per quanto riguarda le assunzioni all'impiego nell'amministrazione comunale verrà privilegiato lo strumento del concorso pubblico.
6. Dovranno essere rispettati i principi di pubblicità e trasparenza, nonché le misure organizzative per lo sviluppo dei concorsi.
7. Possono essere previsti concorsi interamente riservati al personale dipendente, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
8. Per le assunzioni di personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali si applicheranno procedure semplificate, con riduzione dei termini di pubblicazione del bando e di presentazione delle domande.

## **Art. 32**

### ***Personale***

- 1 Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

## **Art. 33**

### ***Compiti dei Responsabili***

1. I Responsabili realizzano gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in modo coordinato, in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

2. I Responsabili esercitano funzioni di direzione, consulenza, impulso, coordinamento, vigilanza e controllo delle attività cui sono preposti, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici.

3. Spetta ai Responsabili la direzione degli uffici e dei servizi del Comune secondo le disposizioni di legge, dello statuto, in conformità al principio in base al quale sono attribuiti agli organi comunali i poteri di indirizzo e di controllo e ai responsabili la gestione amministrativa.

4. I Responsabili rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici e dei servizi posti sotto la propria direzione.

5. Spettano ai responsabili anche le seguenti funzioni:

- a) l'adozione, in relazione alle proprie competenze, di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari, di atti, programmi e piani esecutivi di gestione stabiliti dagli Organi del Comune;
- b) la presidenza delle Commissioni giudicatrici di concorso;
- c) la presidenza di tutte le commissioni di gara, comprese quelle per l'aggiudicazione di appalti o di forniture, la sottoscrizione dei negozi di diritto pubblico non riservata espressamente dalla legge o dallo Statuto ad organo di governo dell'ente, nonché la stipula dei contratti, in funzione del servizio cui si riferisce l'oggetto della gara, del negozio di diritto pubblico o del contratto;
- d) l'adozione degli atti delegati dalla Giunta o dal Sindaco;
- e) l'istruttoria tecnica degli atti di competenza degli organi del

Comune;

- f) gli atti propulsivi, mediante ordine di servizio, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge, da atto amministrativo o da contratto;
- g) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità;
- h) la gestione e l'amministrazione del personale;
- i) l'espletamento delle procedure di appalto lavori, forniture e servizi;
- j) l'emanazione degli atti delegati dal sindaco o attribuiti loro dai regolamenti;
- k) i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi, il cui rilascio presupponga accertamento e valutazioni, anche di natura tecnica discrezionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti di indirizzo generale degli organi, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie;
- l) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza.

6. Gli atti dei Responsabili assumono la denominazione di "determinazione".

La determinazione, definita l'istruttoria formale ed acquisita la firma del proponente, è immediatamente efficace se non comportante spesa; in caso di necessità di impegno di spesa, essa è trasmessa al

Responsabile del servizio finanziario e diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura di spesa.

7. I Responsabili dei servizi rispondono, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Rispondono, in particolare, dell'osservanza dei doveri d'ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascun dipendente assegnato; distribuiscono gli affari ed operano i trasferimenti all'interno della struttura in posti di pari qualifica funzionale.

8. Il processo di valutazione è informato ai principi della trasparenza degli elementi cui viene riferito e della rilevanza del confronto nella fase valutativa. Le fasi del processo di valutazione sono:

- la definizione e l'attribuzione delle responsabilità e degli obiettivi;
- la verifica intermedia;
- la valutazione dei risultati dell'esercizio.

Il nucleo di valutazione nominato con atto di Giunta Comunale, sovrintende al regolare svolgimento del procedimento.

## **Art. 34**

### ***Incarichi dirigenziali***

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, e sono revocati in caso di

inosservanza delle direttive del Sindaco o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o, negli altri casi disciplinati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro.

L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

### **Art. 35**

#### ***Contratti a tempo determinato fuori dotazione organica***

1. Il Sindaco, secondo le modalità, i limiti ed i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti necessari per la qualifica da ricoprire.

2. Per la stipula dei contratti si deve tenere conto delle norme di legge.

### **Art. 36**

#### ***Collaborazioni esterne***

1. Il Sindaco, mediante convenzioni a termine, può conferire incarichi di collaborazione esterna per obiettivi determinati da Istituti, Enti, professionisti, esperti, per l'esecuzione di particolari indagini, progetti o studi aventi alto contenuto di professionalità.

2. Per le indagini, i progetti e gli studi aventi alto contenuto di professionalità e che assumano maggiore rilevanza, il Consiglio Comunale determina preventivamente gli indirizzi sulla materia oggetto dell'incarico.

3. Il Regolamento disciplina criteri e modalità di scelta del soggetto ed individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

4. Il Sindaco, anche su segnalazione del Segretario Comunale/ Direttore Generale, può motivatamente revocare tali incarichi.

## **TITOLO III**

### **SERVIZI**

#### **Art. 37**

#### ***Forme di gestione***

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici .

2. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche , economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale copstituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma del successivo art. 40.

### **Art. 38**

#### ***Aziende speciali ed istituzioni***

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Gli Amministratori sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale. La revoca avviene con la stessa procedura della nomina. In caso di dimissione, vacanza, incompatibilità sopravvenuta o per qualsiasi altra causa, il Sindaco provvede alla reintegrazione degli Amministratori con la stessa procedura ed i criteri per la nomina.

4. L'Azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni, approvati dal consiglio di amministrazione delle aziende stesse. Lo stesso prevede tra l'altro un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di

verifica della gestione;

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto dell'ente locale da cui dipendono.

7. Il Collegio dei revisori o il Revisore unico dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Ai fini di cui al suddetto comma, sono fondamentali i seguenti atti:

- a) il piano programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.

### **Art. 39**

#### ***Trasformazione delle Aziende speciali in Società per azioni***

1. I Comuni possono trasformare le Aziende speciali costituite ai sensi del suddetto art. 37, comma 2, lett. c) in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo

ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originari. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti di costituzione delle società, ferma l'applicazione delle disposizioni degli artt. 2330, comma terzo e quarto e 2330 bis del codice civile.

3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343, primo comm, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima.

Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

4. Le società di cui al comma 1) possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 e successive modificazioni ed integrazioni

5. Le partecipazioni nella società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità del successivo art. 40.

6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

7. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa, Si applicano in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo nonché gli articoli 2504 septies e 2504 decies del codice civile.

#### **Art. 40**

#### ***Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali***

1. Il Comune può per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi, nonché per la realizzazione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale o regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo

5. Per il conferimento di aziende, complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2 della Legge 30 Luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **TITOLO IV**

### **CONTROLLO INTERNO**

#### **Art. 41**

##### ***Principi e criteri***

1. Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed

alla gestione dei servizi.

## **Art. 42**

### ***Revisore del conto***

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il revisore avrà diritto di accesso ad atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
3. Su richiesta del Sindaco, il revisore deve partecipare alle sedute del consiglio nelle quali si discutano argomenti inerenti il suo ufficio. Qualora per 3 volte consecutive non vi partecipi viene dichiarato decaduto dal consiglio comunale.

## **Art. 43**

### ***Revisione economico-finanziaria***

1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un Revisore, scelto o tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, o tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
2. Il Revisore dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine stabilito dall'art. 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di

controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Il Revisore esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 239, lettera b), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

4. Nella relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri gravi difficoltà nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il Consiglio e la Giunta comunale altresì possono formulare in corso d'anno, quindi indipendentemente dalla relazione annuale, richieste informative specifiche.

## **Art. 44**

### ***Tipologia dei controlli interni***

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e

risultati;

c) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo compiti di gestione, quale risulta dall' articolo 4, comma 1 lettere b) e c) e dall'articolo 14 del D.Lgs. del 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dal Comune anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. del 30.07.1999, n. 286.

4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

**PARTE II**  
**ORDINAMENTO FUNZIONALE**  
**TITOLO I**  
**ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E**  
**FORME ASSOCIATIVE**  
**Capo I**  
**ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

**Art. 45**

***Organizzazione sovracomunale***

Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con

altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

#### **Art. 46**

##### ***Comune***

Il Comune di Nosate è l'organismo di decentramento al quale la legge e lo Statuto assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni delegate.

### **Capo II**

## **FORME COLLABORATIVE**

#### **Art. 47**

##### ***Convenzioni***

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti

partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

## **Art. 48**

### ***Consorzi***

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, e l'esercizio associato di funzioni può costituire con altri enti locali un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 38. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo 47, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dall'art. 42, comma 2 lettera m) e dai commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto, per i consorzi ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
8. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

## **Art. 49**

### ***Unione di comuni***

1. In attuazione delle forme collaborative di cui al presente capo, possono essere costituite unioni di comuni e cioè enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione ed individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati,

garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe dai contributi sui servizi ad esse affidati.

## **Art. 50**

### ***Accordi di programma***

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le

amministrazioni.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati nonché dal commissario del governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

## **TITOLO II**

### **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **Art. 51**

#### ***Partecipazione***

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini

all'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini sono consentite inoltre forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

## **Capo I**

### **INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 52**

##### *Istanze*

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco, in carta semplice, interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal sindaco o dal segretario o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, secondo quanto previsto dalla legge n. 241/1990, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità

dell'istanza.

## **Art. 53**

### ***Petizioni***

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva al Sindaco per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Le petizioni dei cittadini singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, sono trasmesse dal sindaco all'organo competente per materia al loro esame. Il sindaco e la giunta comunale rispondono, per iscritto, alle petizioni di propria competenza, entro 20 giorni dalla loro presentazione. Agli effetti dei precedenti commi le petizioni devono essere sottoscritte da uno o più cittadini (aventi diritto al voto) se di competenza del sindaco e da almeno 30 cittadini (aventi diritto al voto) se di competenza della giunta comunale o del consiglio comunale indicando: nome, cognome data di nascita, residenza e domicilio.

Le firme devono essere autenticate ai sensi di legge.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di

cui è garantita al soggetto proponente la presentazione.

#### **Art. 54**

##### ***Proposte***

1. N. 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono avanzare proposte in carta semplice per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro i 60 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. Il sindaco provvederà a darne risposta ai cittadini e a darne pubblicità nelle forme di legge.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro i 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare, fatta salva comunque la competenza degli organi che devono emanare il provvedimento.

4. Per la raccolta di firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dal Comune.

Le firme dovranno essere autenticate dal notaio, dal segretario comunale o da un impiegato comunale all'uopo incaricato.

## **Capo II**

### **ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 55**

##### ***Principi generali***

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 58, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal consiglio comunale.

### **Art. 56**

#### ***Associazioni***

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

### **Art. 57**

#### ***Organismi di partecipazione***

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previste negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione di fondi e loro gestione.

3. Gli organismi previsti dal comma precedente e quelli esponenziali di

interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta

#### **Art. 58**

#### ***Incentivazione***

Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativa.

### **Capo III**

## **REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO**

#### **Art. 59**

#### ***Referendum***

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio amministrativo.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
  - a) il 20 per cento del corpo elettorale;
  - b) il consiglio comunale;
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

## **Art. 60**

### ***Effetti del referendum***

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

## **Art. 61**

### ***Diritto di accesso***

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso e detta norme di organizzazione per la visione ed esame del documento nonché per il rilascio di copie.

## **Art. 62**

### ***Diritto di informazione***

1. Tutti gli atti dell'amministrazione e delle aziende speciali sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di

comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

### **Art. 63**

#### ***Difensore civico: nomina ed attribuzioni***

1. Il Comune può prevedere, l'istituzione dell'ufficio del "difensore civico" al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale stessa.

2. Compito del "difensore civico" è quello di segnalare, di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Spettano altresì al difensore civico le attribuzioni di controllo previste dall'art. 127, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

4. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

5. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e

compatibilità con la carica di Consigliere Comunale.

6. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, di attrezzature per ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

7. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, può accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

8. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

9. La relazione viene discussa dal Consiglio e resa pubblica.

## **TITOLO III**

### **REGOLAMENTI**

#### **Art. 64**

#### ***Regolamenti***

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. Alla formazione dei regolamenti concorre apposita Commissione Consiliare.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: per quindici giorni contestualmente alla deliberazione di approvazione, nonché per i successivi quindici giorni dopo tale pubblicazione.

## **TITOLO IV**

### **APPROVAZIONE E MODIFICA STATUTO**

### **DELIBERAZIONE DELLO STATUTO**

#### **Art. 65**

##### *Deliberazione dello Statuto*

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei Consiglieri.

Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, lo stesso viene trasmesso a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

3. Esso è, altresì affisso all'Albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

#### **Art. 66**

##### *Modificazioni e abrogazione dello statuto*

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione

totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

**S T A T U T O**  
**INDICE**  
**ELEMENTI COSTITUTIVI**

- Art. 1 – Principi fondamentali
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 4 – Territorio e sede comunale
- Art. 5 – Albo pretorio
- Art. 6 – Stemma e gonfalone

**PARTE I**  
**ORDINAMENTO STRUTTURALE**

**Titolo I**  
**ORGANI ELETTIVI**

- Art. 7 – Organi
- Art. 8 – Consiglio Comunale
- Art. 9 – Competenze ed attribuzioni
- Art. 10 – Sessioni e convocazioni
- Art. 11 – Commissioni
- Art. 12 – Commissioni extraconsiliari
- Art. 13 – Attribuzioni delle commissioni
- Art. 14 – Consiglieri
- Art. 15 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 16 – Gruppi consiliari
- Art. 17 – Giunta Comunale
- Art. 18 – Competenze ed attribuzioni della Giunta

- Art. 19 – Funzionamento della Giunta
- Art. 20 – Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 21 – Sindaco
- Art. 22 – Il Sindaco organo comunale
- Art. 23 – Attribuzioni del Sindaco in servizi di competenza statale
- Art. 24 – Vice Sindaco

## **Titolo II**

### **ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI**

#### **Capo I**

##### **SEGRETARIO COMUNALE**

- Art. 25 – Stato giuridico
- Art. 26 – Nomina e revoca del Segretario Comunale
- Art. 27 – Funzioni del Segretario
- Art. 28 – Il Direttore Generale
- Art. 29 – Compiti del Direttore Generale

#### **Capo II**

##### **UFFICI**

- Art. 30 – Struttura
- Art. 31 – Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 32 – Personale
- Art. 33 – Compiti dei Responsabili
- Art. 34 – Incarichi dirigenziali
- Art. 35 – Contratti a tempo determinato fuori dotazione organica
- Art. 36 – Collaborazioni esterne

## **Titolo III**

## **SERVIZI**

Art. 37 – Forme di gestione

Art. 38 – Aziende speciali ed istituzioni

Art. 39 – Trasformazione delle Aziende speciali in Società per Azioni

Art. 40 – Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali

## **Titolo IV**

### **CONTROLLO INTERNO**

Art. 41 – Principi e criteri

Art. 42 – Revisore del conto

Art. 43 – Revisione economico-finanziaria

Art. 44 – Tipologia dei controlli interni

## **PARTE II**

### **ORDINAMENTO FUNZIONALE**

#### **Titolo I**

### **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

#### **E FORME ASSOCIATIVE**

##### **Capo I**

#### **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

Art. 45 – Organizzazione sovracomunale

Art. 46 – Comune

##### **Capo II**

#### **FORME DI COLLABORAZIONE**

Art. 47 – Convenzioni

Art. 48 – Consorzi

Art. 49 – Unione di Comuni

Art. 50 – Accordi di programma

## **Titolo II**

### **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art. 51 – Partecipazione

#### **Capo I**

##### **INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA**

Art. 52 – Istanze

Art. 53 – Petizioni

Art. 54 – Proposte

#### **Capo II**

##### **ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE**

Art. 55 – Principi generali

Art. 56 – Associazioni

Art. 57 - Organismi di partecipazione

Art. 58- Incentivazione

#### **Capo III**

##### **REFERENDUM – DIRITTI DI ACCESSO**

Art. 59 – Referendum

Art. 60 – Effetti del referendum

Art. 61 – Diritto di accesso

Art. 62 – Diritto di informazione

Art. 63 – Difensore civico: nomina ed attribuzioni

## **Titolo III**

### **REGOLAMENTI**

Art. 64 – Regolamenti

## **Titolo IV**

### **APPROVAZIONE E MODIFICA STATUTO**

#### **DELIBERAZIONE DELLO STATUTO**

Art. 65 – Deliberazione dello Statuto

Art. 66 – Modificazioni e abrogazione dello Statuto